

PON Città Metropolitane 2014-2020

PROGETTO FI.2.2.1.A - IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFOTELEMATICI PER LA RACCOLTA E L'ELABORAZIONE DEI DATI DI INPUT DEL SDT DELLA MOBILITÀ

FORNITURA DI SISTEMI INFOTELEMATICI PER RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI MOBILITÀ – SENSORI TELECAMERA

Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa

RUP

Ing. Giuseppe Carone

PROGETTISTA

Ing. Simone Mannucci

COLLABORATORI TECNICI

Ing. Elena Del Bono

Arch. Cristina Rabatti



Firenze



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

INDICE

Art. 1 Oggetto e Durata	4
Art. 2 Ammontare dell'Accordo Quadro e descrizione della fornitura	6
Art. 3 Elaborati Tecnici	8
Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 4bis Documenti che fanno parte del contratto applicativo	9
Art. 5 Cauzione provvisoria e definitiva	9
Art. 6 Accertamento della qualità	9
Art. 7 Termini di consegna della fornitura	10
Art. 8 Contabilità	10
Art. 9 Pagamento	11
Art. 10 Garanzia e assistenza	14
Art. 11 Prezzi	14
Art. 12 Oneri per l'Impresa aggiudicataria	15
Art. 13 Obblighi dell'Impresa aggiudicataria	15
Art. 14 Consegna della fornitura	16
Art. 15 Contestazioni in corso di esecuzione	16
Art. 16 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione	17
Art. 17 Certificato di ultimazione delle prestazioni	17
Art. 18 Certificato di Verifica di conformità – Certificato di Regolare Esecuzione	18
Art. 19 Subappalto della fornitura	18
Art. 20 Verifica delle regolarità contributiva ed assicurativa	20
Art. 21 Clausole particolari	20
Art. 22 Cessione di contratto	20
Art. 23 Penali	20
Art. 24 Risoluzione del contratto	22



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 25 Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003	25
Art.26 Spese contrattuali	26
Art. 27 Norme generali	26
Art. 28 Foro competente	26





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 1 Oggetto e Durata

Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto la fornitura di un innovativo sistema di monitoraggio del traffico sul territorio del Comune di Firenze basato su una rete di telecamere con funzionalità di video analisi disponibili a bordo. Le caratteristiche e le specifiche tecniche del sistema sono riportate nel Documento "Specifiche Tecniche".

In relazione ad una pluralità di necessità legate all'evolversi della mobilità cittadina non programmabili né predeterminabili, l'Amministrazione ritiene di pervenire ad un coordinamento unitario delle varie necessità tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, da cui far risultare le condizioni alle quali l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di fornitura che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi, la durata dell'accordo quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture.

Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti applicativi (moduli d'ordine) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti applicativi.

L'accordo quadro ha una durata massima di **18 mesi** e decorre dal momento della sottoscrizione dello stesso.

Il termine di validità contrattuale del presente accordo quadro viene stabilito in **18 mesi** indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in termine minore.

Il termine decorre dalla data della conclusione del presente Accordo Quadro.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di attività richieste con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.

La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, costituendo l'Accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto, l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere prestazioni per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere le prestazioni che successivamente le saranno richieste ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

Tutte le forniture da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritte nei rispettivi contratti applicativi e dettagliate negli elaborati progettuali cui le stesse si riferiscono.

I contratti applicativi avranno forma di modulo d'ordine e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Ciascun contratto applicativo, nella forma di modulo d'ordine, conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- indicazione del luogo oggetto della consegna della fornitura;
- la descrizione e la consistenza della fornitura;
- computo metrico della fornitura;
- tempi di consegna della fornitura;
- il termine per l'emissione della verifica di conformità.

Le varie tranches di forniture saranno commissionate mediante invio di modulo d'ordine. Tali lettere di ordinazione saranno inviate tramite fax – PEC al numero e nella forma indicata dalla Ditta nella domanda di partecipazione.

L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna delle forniture, relative ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

L'esecuzione della fornitura ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale (art. 19 D.M. 48/2018), da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.

Art. 2 Ammontare dell'Accordo Quadro e descrizione della fornitura

L'oggetto della fornitura prevista dal presente capitolato è costituito da:

- la strumentazione elettronica periferica necessaria ad equipaggiare ciascuna delle postazioni previste nei contratti applicativi con nuove telecamere di videoanalisi;
- staffe per la posa delle telecamere su pali o accessori per l'ancoraggio a parete;
- componenti hardware e software necessarie per rendere il sistema centrale di controllo e registrazione delle immagini adeguato all'incremento del numero di telecamere collegate;
- ogni eventuale modulo software necessario per l'integrazione dati o altro si renda necessario per il corretto funzionamento del sistema di raccolta, a carico del fornitore;
- tutte le personalizzazioni software e di sistema necessarie per il suo funzionamento secondo le modalità richieste dalle specifiche tecniche e dall'offerta;
- il manuale di installazione delle stazioni periferiche;
- la manutenzione in garanzia del sistema secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche;

- il training agli operatori di centro qualora le telecamere fornite necessitino di nuovo software;
- la documentazione di installazione, quella di sistema, i manuali operatori e tutta la documentazione necessaria in lingua italiana.

Ad ulteriore chiarimento si sottolinea che l'installazione dei sensori e gli allacci alla rete elettrica saranno eseguiti dalla società SILFI spa.

Il corrispettivo massimo della fornitura con posa in opera affidabile ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a **€ 243.759,01** (euro duecentoquarantasettecentocinquantanove/01) compresi costi della sicurezza, al netto di IVA.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO	
IMPORTO DELLA FORNITURA	
sommano per opere	243.759,01
Di cui:	
Soggetti a ribasso d'asta	243.759,01

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo di Accordo Quadro sopra citato, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che, in base al presente Accordo, saranno richieste con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi, nei limiti definiti dal presente accordo.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 lett. eeeee del "Codice".

Per quanto concerne la proprietà dei dati che saranno acquisiti ed i possibili impieghi degli stessi si rimanda al §9 del CSA – Specifiche Tecniche.

Art. 3 Elaborati Tecnici

Gli elaborati tecnici sono costituiti dai seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica;
- Elenco prezzi unitari della fornitura e dei servizi richiesti.

Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto

I seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati:

1. il presente Capitolato Amministrativo;
2. il Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica.

La stipulazione del contratto di Accordo Quadro ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi del co.8 dell'art.32 del Codice.

A seguito della selezione dei partecipanti, viene redatta una proposta di aggiudicazione che, ai sensi degli artt. 32 co.5 e 33 co. 1 del Codice, deve essere approvata con determinazione del dirigente competente nel termine massimo di 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Qualora successivamente alla stipulazione del contratto le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015.

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'appalto comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.

Art. 4bis Documenti che fanno parte del contratto applicativo

Saranno parte integrante dei singoli contratti applicativi, fermo restando quanto valido per l'Accordo Quadro:

- a) Indicazione del luogo oggetto della consegna della fornitura;
- b) la descrizione e la consistenza della fornitura;
- c) computo metrico della fornitura;
- d) tempi di consegna della fornitura.

La Stazione appaltante provvederà all'invio all'Appaltatore degli elaborati costituenti i singoli contratti applicativi congiuntamente al Contratto Applicativo stesso. Nel caso in cui tale Contratto Applicativo non venga restituito sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a far data dall'invio dello stesso, la Stazione Appaltante sarà nella facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 5 Cauzione provvisoria e definitiva

Le imprese concorrenti, ovvero i raggruppamenti di imprese, dovranno comprovare l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale provvisorio improduttivo, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, pari al 2% dell'importo a base di gara da redigersi secondo le modalità e le condizioni di cui al Disciplinare di gara.

L'impresa risultata aggiudicataria dovrà presentare un deposito definitivo ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 6 Accertamento della qualità

Se le forniture, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, dovessero risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto sarà tenuta a ritirarle a sue spese e a sostituire, nei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale, il materiale della qualità e tipologia stabilita.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto tutti i rischi di danno della fornitura, ad eccezione dei danni non imputabili all'Impresa.

Gli articoli forniti dovranno essere privi di ogni difetto dovuto a progettazione o errata esecuzione o materiali difettosi e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione tecnica a corredo degli stessi.

Art. 7 Termini di consegna della fornitura

I tempi di consegna della fornitura saranno disciplinati con i vari contratti applicativi. Resta però inteso che, con il primo contratto applicativo, l'Appaltatore dovrà fornire dei dispositivi campione.

Il termine massimo per l'esecuzione delle prestazioni richieste con il primo contratto applicativo si fissa fin d'ora in 45 giorni naturali e consecutivi.

Sulla base dei moduli d'ordine che saranno trasmessi all'Appaltatore, la società SILFI spa, incaricata delle installazioni, procederà all'esecuzione delle installazioni di quel determinato lotto di telecamere.

Al termine dell'installazione di ogni parte di sensori, il Direttore Esecutivo del Contratto (nel seguito D.E.C.) darà formale comunicazione al fornitore che dovrà provvedere entro i successivi 5 giorni lavorativi all'emissione dell'accettazione. In caso di motivate contestazioni all'installazione tale termine si bloccherà fino alla soluzione dei problemi riscontrati.

Eventuali ritardi nel rispetto di tale tempistica determinano l'applicazione delle penali previste all'art. 23 del presente capitolato, salvo il diritto di risoluzione del contratto stesso nei casi più gravi. Per motivi dovuti a causa di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi dall'Amministrazione Comunale possono modificarsi i tempi di consegna.

Art. 8 Contabilità

Il D.E.C. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle forniture e dei servizi offerti. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale necessario per svolgere tale attività.

La contabilizzazione della fornitura sarà eseguita nelle modalità e secondo le prescrizioni indicate dal D.M. n. 49 del 7/3/2018, Titolo II capo IV ed in particolare mediante l'utilizzo di strumenti elettronici in grado di garantire l'autenticità e la sicurezza dei dati inseriti.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità richieste con il singolo contratto applicativo.

Non saranno tenuti in alcun conto le forniture ed i servizi eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio del D.E.C. e non conformi al contratto applicativo.

Ciascun soggetto della Stazione appaltante e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il D.E.C. conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Art. 9 Pagamento

Ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D. Lgs. 50/2016, per ogni singolo contratto applicativo, sul valore del contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della fornitura. Si evidenzia che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, non è prevedibile l'anticipazione del prezzo in riferimento all'importo contrattuale di Accordo Quadro.

L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

L'erogazione dell'anticipazione, qualora l'Appaltatore ne faccia formale richiesta, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di acconto relative alle forniture eseguite e di cui sia stata rilasciata la verifica di conformità saranno contabilizzate al netto del ribasso d'asta. **La definizione delle soglie dell'ammontare delle forniture in corrispondenza delle quali, in corso d'opera, saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo.** In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30, co.5, del D. Lgs. 50/2016. ***Nel caso in cui l'importo della rata d'acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, saranno corrisposti pagamenti in acconto, in relazione al singolo contratto applicativo, al raggiungimento del 70% dell'importo del singolo contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 %.***

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale del singolo Contratto Applicativo, dopo l'approvazione della verifica di conformità del singolo Contratto Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento o dello stato finale solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 30 e dai commi 8 e 9 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 7 giorni a decorrere dall'adozione (da intendersi come dal momento in cui hanno firmato tutti i soggetti interessati) di ogni stato di avanzamento.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento o emissione del certificato di pagamento, se successiva, dalla data di presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori, fatta salva la permanenza della regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

All'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione della verifica di conformità, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria. Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che la verifica di conformità abbia assunto carattere definitivo (decorsi due anni dalla sua emissione).

Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'eventuale cessione del credito è ammessa esclusivamente secondo la disciplina di cui all'art. 106, comma 13 del Codice degli appalti.

Art. 10 Garanzia e assistenza

L'Appaltatore è tenuto a fornire manutenzione in garanzia sul materiale per come indicato nelle singole voci, mentre per i software eventualmente forniti di 2 (due) anni dal momento della verifica di conformità. È inoltre a carico del fornitore la garanzia dalla data di accettazione del sistema a termine del collaudo.

Il compenso per tale prestazione si intende compreso nel corrispettivo già previsto per l'appalto. Per il dettaglio delle modalità operative relative alla manutenzione ed assistenza in garanzia si veda il capitolato speciale d'appalto – specifiche tecniche.

Un eventuale esito negativo della verifica di conformità interromperà il periodo di garanzia, fino al ristabilimento del corretto funzionamento del sistema.

La garanzia dovrà coprire eventuali errori o vulnerabilità del software (qualora fornito) che dovessero essere rilevati anche successivamente al collaudo e per tutto il periodo di garanzia.

L'offerente dovrà indicare la quotazione economica della manutenzione ed assistenza che applicherà al termine del periodo di garanzia offerto (estensione almeno di ulteriori 3 anni). Essa non entrerà a far parte della valutazione economica dell'offerta. Il Comune non resta in alcun modo impegnato ad ordinare tali prestazioni, mentre le condizioni esposte restano impegnative per il Fornitore nel caso in cui il Comune voglia avvalersi della possibilità di ordinare le prestazioni quotate.

Art. 11 Prezzi

Il ribasso offerto dall'Appaltatore sull'elenco prezzi posto a base di gara dell'Accordo Quadro s'intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento, anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, in ogni altro elemento di produzione, nel costo della manodopera, nonché nelle misure degli oneri fiscali e previdenziali posti a carico dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto.



Art. 12 Oneri per l'Impresa aggiudicataria

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia delle forniture in oggetto nonché l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato e in materia contributiva, retributiva e di sicurezza sul lavoro del personale impiegato.

Nell'esecuzione della fornitura, l'Impresa dovrà adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a causa della fornitura resa e si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dalla esecuzione delle forniture in parola.

L'impresa aggiudicataria è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà o cose durante l'esecuzione della fornitura e fino alla verifica di conformità.

Art. 13 Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto si obbliga ad effettuare la fornitura secondo quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati e nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale e dalla società SILFI spa che eseguirà la posa in opera.

L'Impresa accetterà, in caso di aggiudicazione, di fornire gli articoli aventi caratteristiche tecniche conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione, fermo restando che in caso di documentata irreperibilità di qualsiasi materiale o dispositivo e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ammessa altra strumentazione avente caratteristiche tecniche conformi anche nel caso in cui tale materiale dovesse presentare valore maggiore di quello originariamente previsto. La stessa s'impegna a garantire che tutti gli articoli forniti corrisponderanno dettagliatamente a quanto richiesto dal presente capitolato e saranno conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'Impresa è tenuta sia a proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e manomissioni, sia ad allontanare dal luogo di esecuzione della fornitura, che sarà indicato

dall'Amministrazione Comunale o dal Direttore di Esecuzione del Contratto, eventuali materiali di risulta, lasciando tutti i locali sgombri e puliti.

L'aggiudicatario è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.T. n.38/2007. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.T. n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

È obbligo della ditta aggiudicataria di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.

È fatto obbligo il rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall'art. 3 della L. 136/2010.

Art. 14 Consegna della fornitura

La consegna della fornitura relativa al singolo contratto applicativo avverrà in un luogo indicato successivamente dall'Amministrazione Comunale o dal D.E.C. e sarà preceduta dalla redazione, da parte del D.E.C., in contraddittorio con la ditta aggiudicataria dell'appalto, del verbale di avvio dell'esecuzione della prestazione.

Art. 15 Contestazioni in corso di esecuzione

Il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto secondo le modalità procedurali previste dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, ovvero, in assenza di espressa previsione, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è

comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.

In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili in occasione della sottoscrizione. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

Art. 16 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ordina, indicandone i motivi, ai sensi dell'art. 107 c.1 del D. Lgs. 50/2016, la sospensione dell'esecuzione della fornitura qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione e successivamente di ripresa della fornitura.

Art. 17 Certificato di ultimazione delle prestazioni

Al termine di ogni contratto applicativo l'impresa appaltatrice dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto l'ultimazione della fornitura. A seguito di tale comunicazione, quest'ultimo, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni inviandolo al RUP.

Art. 18 Certificato di Verifica di conformità – Certificato di Regolare Esecuzione

La fornitura sarà soggetta a controllo quantitativo e qualitativo che verrà certificato dal Direttore Esecutivo del Contratto mediante l'emissione del Certificato di verifica di conformità o Certificato di Regolare Esecuzione qualora l'importo delle prestazioni oggetto del singolo modulo d'ordine sia inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/2016.

I controlli qualitativi e quantitativi potranno essere svolti anche in corso di fornitura e prima della esecuzione delle installazioni e includeranno controlli di conformità delle apparecchiature fornite rispetto a quelle dichiarate in sede di offerta.

In caso di riscontrata irregolarità della fornitura il fornitore sarà obbligato a riparare a tali irregolarità in modo sollecito ed esauriente.

Il collaudo sarà eseguito nel rispetto dei termini di cui all'art. 102 c.2 e c.3 del D. Lgs 50/2016.

Tutte le irregolarità riscontrate in sede di collaudo dovranno essere regolarizzate ad esclusivo onere del fornitore entro i termini fissati nel certificato di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione. Il regolare collaudo non esonera l'Impresa fornitrice da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo, ma vengono in seguito accertati. In caso d'inerzia dell'Impresa aggiudicataria l'Amministrazione Comunale potrà far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo all'Impresa stessa salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Il sistema fornito potrà essere utilizzato dall'Amministrazione Comunale anche nelle more dell'effettuazione del collaudo, ferme restando tutte le condizioni poste dal presente capitolato in caso di esito non positivo del collaudo stesso.

Art. 19 Subappalto della fornitura

L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto, ma ne è ammesso il subappalto. È vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D. Lgs. 50/2016

al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'Art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice "Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: (...) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto".

Ai sensi dell' Art. 105, comma 20, ultimo periodo del Codice: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'[articolo 48, comma 9, primo periodo](#), la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto".

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche all'importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.105, D. Lgs. 50/2016.

Art. 20 Verifica delle regolarità contributiva ed assicurativa

L'Amministrazione Comunale procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale procederà al pagamento solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Art. 21 Clausole particolari

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 22 Cessione di contratto

È vietato all'Impresa aggiudicataria, sotto pena di immediata risoluzione dell'appalto per sua colpa esclusiva nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione Comunale, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 23 Penali

L'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa. Ove si verificano inadempienze dell'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di applicare le seguenti penali nei casi di ritardo nella consegna rispetto a quanto previsto nel capitolato e nelle relative specifiche tecniche, ed in particolare:

1. € 100,00 per ogni giorno di ritardo, non imputabile a cause di forza maggiore, rispetto ai tempi contrattuali stabiliti per la fornitura con riferimento al singolo contratto applicativo. Per quanto concerne il primo contratto applicativo i tempi per la consegna sono già stati definiti al precedente art. 9.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di applicare le seguenti penali nei casi di carenze qualitative nel servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia (§ 8.1 CSA-Specifiche Tecniche)

2. Relativamente alla componente SW eventualmente fornita la garanzia va intesa come pronto intervento con le tempistiche riportate all'interno del § 8.1 del CSA – Specifiche Tecniche. Qualora dette tempistiche non vengano rispettate verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni intervento non evaso nel tempo richiesto.

Le penali di cui ai precedenti punti sono sommabili.

A tutela dell'investimento effettuato dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà consegnare in custodia ("escrow") ad una terza parte la documentazione tecnica (architettura, specifiche d'integrazione, ecc.), i codici – sorgenti ed eseguibili – delle componenti software (software applicativo costituente il sistema centrale, ma anche eventuali software embedded e/o firmware installati sulle postazioni periferiche), le istruzioni necessarie per la compilazione, i sorgenti della manualistica, ed ogni altra informazione utile a consentire la gestione e la manutenzione della soluzione oggetto di fornitura.

In caso di liquidazione del fornitore senza previo trasferimento della proprietà intellettuale ad altro soggetto (di cui il fornitore dovrà comunicare i recapiti all'Amministrazione), in caso in cui il fornitore non risponda alle richieste dell'Amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva della soluzione, oppure in caso in cui il fornitore dichiari di non essere più in grado di garantire adeguatamente la manutenzione della soluzione stessa, a fronte di semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione la terza parte dovrà dare alla stessa Amministrazione i codici e la documentazione tecnica conservati in custodia.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Il servizio di custodia ad opera di una terza parte dovrà essere attivo per tutto il periodo della garanzia e, laddove richiesto dall'Amministrazione, anche per il periodo di assistenza oltre la garanzia. Nel caso in cui durante il periodo di garanzia o nell'eventuale successivo periodo di assistenza oltre la garanzia il fornitore aggiorni alcune componenti del sistema in conseguenza di attività di manutenzione preventiva, correttiva o evolutiva, lo stesso fornitore dovrà provvedere all'aggiornamento delle copie in custodia fornendone evidenza all'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli circa l'ottemperanza ai predetti obblighi. L'eventuale inottemperanza è sanzionata con l'applicazione di una penale pari a 15.000€ che avverrà mediante escussione della polizza fideiussoria associata alla rata di saldo di ciascun contratto applicativo.

Le predette penalità saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

All'Impresa è concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

Art. 24 Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, nei seguenti casi:

1. qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, del D. Lgs. 50/2016;
2. per modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, co1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 qualora l'importo delle stesse ecceda il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale;

3. per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il 15 percento dell'importo originario del contratto;
4. nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 qualora vengano superate le soglie stabilite dalla Stazione appaltante nei documenti di gara;
5. qualora l'Appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'[articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241](#).

La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:

1. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della fornitura (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste dall'art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);
5. previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal D.E.C. all'Appaltatore per la consegna della fornitura;
8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016).
9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
11. omissis;
12. per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.471/2013, come previsto all'art. 31 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
13. in caso di mancato rispetto del contratto di avalimento, verificato dal RUP in corso d'opera;
14. negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Ai sensi dell'[articolo 94](#) comma 3 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti al secondo comma del presente articolo ai numeri da n. 1 a n. 12 con esclusione del n. 4, in sede di liquidazione finale della fornitura dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altra impresa. La Stazione appaltante può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

La comunicazione tra Stazione Appaltante, RUP, DEC e Committente in merito ai singoli contratti applicativi avverrà mediante Posta Elettronica Certificata.

Art. 25 Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

L'Amministrazione Comunale informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art.26 Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese relative al contratto, secondo le norme vigenti (marche da bollo, diritti di segreteria, imposta di registro).

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 27 Norme generali

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 28 Foro competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Carone

